



Città di
TREZZO SULL'ADDA
Città Metropolitana di Milano

Ordinanza nr. 42 del 08/05/2024

Ufficio Patrimonio e Manutenzioni

OGGETTO:	MISURE DI LOTTA PER IL CONTENIMENTO DELLE ZANZARE E ZECCHIE, PREVENZIONE DEGLI EVENTUALI FOCOLAI DI MALATTIE TRASMESSE DA VETTORI - ANNO 2024
-----------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IL SINDACO

Premesso che l'Amministrazione Comunale ha già emanato i “provvedimenti per la prevenzione ed il controllo dell'infestazione da zanzara nel territorio comunale” per gli anni precedenti, con apposite ordinanze sindacali;

Richiamate le premesse e le disposizioni contenute nei provvedimenti citati e considerato che è ormai riscontrata la presenza sul territorio della zanzara *aedes albopictus*, comunemente nota come “zanzara tigre”, specie *culicina* proveniente dal Sud-Est asiatico ed introdotta in Italia a partire dal 1990 e successivamente diffusasi anche nelle realtà territoriali locali;

Considerato che:

- all'atto delle attuali conoscenze, i rischi sanitari connessi alla presenza di *aedes albopictus*, in particolare relative alle segnalazioni di infezioni da virus *chikungunya* e *Nile* veicolate dalla zanzara tigre;
- le specifiche caratteristiche biologiche dell'insetto e considerata la sua aggressività nei confronti dell'uomo e degli animali, con attività di puntura spiccata nelle ore diurne e nei luoghi all'aperto anche in spazi urbanizzati, in grado di creare molestia, anche di rilevante entità, nei riguardi della popolazione;

Dato atto che il Ministero della Salute, attraverso l'Istituto Superiore di Sanità e la stessa Regione Lombardia già con nota del 3.10.2007, invitava ad attivare tutte le misure necessarie a controllare e contenere il fenomeno infestante;

Considerato che:

- Il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica - ATS Città Metropolitana - ha proposto l'adozione di iniziative e provvedimenti, consistenti in informazione e sensibilizzazione della cittadinanza, adozione ordinanze sindacali con obblighi per soggetti pubblici e privati, nonché periodici trattamenti larvicidi e adulticidi in aree pubbliche;
- l'Amministrazione comunale intende mantenere in essere ed implementare tutte le misure necessarie a controllare e contenere il fenomeno infestante;

- la lotta alla zanzara tigre, non può avere esiti positivi senza un attivo coinvolgimento dei cittadini, infatti i siti a rischio di infestazione nelle aree pubbliche sono il 10-20% del totale e il rimanente 80-90% è di proprietà privata ed è quindi necessario che i cittadini mettano in atto misure di prevenzione e di trattamento nelle aree di loro competenza;

Ritenuto opportuno adottare i provvedimenti proposti dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'ATS Città Metropolitana, dato che la Città Metropolitana di Milano, sulla base delle mappature effettuate, è risultata stabilmente e fortemente interessata dalla presenza della zanzara tigre;

VISTA la nota dell'ATS Città Metropolitana inoltrata al protocollo comunale n. 8495 del 23.04.2024;

Ritenendo indispensabile la piena collaborazione dei cittadini per garantire il contenimento dell'infestazione entro termini accettabili;

Vista la nota della Regione Lombardia prot. G1.2024.0012503 del 05/04/2024;

Vista la Circolare del Ministero della salute 0008795-21/03/2004-DGPRES-DGPRES-P;

Vista la successiva nota della Regione Lombardia prot. G1.2024.0012550 del 06/04/2024;

Visto il Decreto regionale VII/366 del 27.11.2001;

Vista la circolare n. 12/SAN/2009 del 14.5.2009 prot. n. h1.2009.0018010 ASL MILANO DUE;

Visto il T.U. leggi sanitarie - R.D.1265/1934;

Viste le circolari del Ministero della Sanità n. 13/1991 e 42/1993;

Vista la Legge 689/1981;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il Regolamento Locale di Igiene Tipo - DGR 25.7.1989 n. 4/452266 così come modificato dalla delibera di C.C. N. 346 del 22.11.1990;

ORDINA

A tutti i cittadini e agli amministratori condominiali, agli asili nido, alle scuole pubbliche e private:

1. nei mesi invernali di:

- eseguire accurate pulizie di tutti i contenitori e/o recipienti esterni di qualsiasi uso e dimensione allo scopo di eliminare eventuali uova svernanti dell'insetto;
- eseguire due interventi adulticidi, a distanza di 20 giorni l'uno dall'altro, utilizzando le comuni bombolette insetticide spray (che sono comunemente a base di piperonil butossido inibitore enzimatico delle reazioni biochimiche degli insetti, che peraltro allunga l'effetto dei piretroidi) nei seguenti luoghi:
 - cantine;
 - locale caldaia;
 - locali pompe di sollevamento;
 - solaio;
 - vasche settiche;
 - camere di ispezione rete fognaria;

2. nei mesi primaverili ed estivi di:

- non abbandonare oggetti e/o contenitori che possano raccogliere acqua piovana;
- procedere a regolare svuotamento di oggetti e contenitori situati nelle proprie aree private (giardini, cortili, terrazzi, ecc.);
- coprire i contenitori inamovibili con reti zanzariere a maglia stretta;
- tenere puliti i cortili, i giardini e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere, ed eventualmente recintarli in modo da impedire lo scarico di immondizie e di altri rifiuti, provvedendo al regolare sfalcio dell'erba e sistemandoli, inoltre in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza.

3. in particolare dal 1° giugno al 30 ottobre si dovrà anche:

- ogni 15 giorni pulire e trattare con prodotti larvicidi* i tombini di raccolta dell'acqua piovana presenti nelle proprie aree private (giardini, cortili, ecc.);
- ogni 30 giorni trattare con prodotti adulticidi** le siepi, i cespugli delle aree verdi private di proprietà; tale attività potrà essere eseguita con l'utilizzo di prodotti di libera vendita e con

apparecchiature manuali di bassissimo costo.

**il principio attivo da utilizzare è preferibilmente il bacillus turingiensis disponibile presso le farmacie ed i negozi specializzati.*

*** il principio attivo da utilizzare è preferibilmente il piretro ide di sintesi disponibile presso i negozi specializzati ed i consorzi agrari*

ORDINA, ALTRESI'

- A) ai proprietari, agli amministratori condominiali e a tutti coloro che hanno l'effettiva disponibilità di edifici destinati ad abitazione e ad altri usi di:
- assicurare lo stato di efficienza degli impianti idrici dei fabbricati, dei locali annessi e degli spazi di appartenenza, onde evitare raccolte d'acqua stagnante anche temporanee;
- B) ai soggetti pubblici e privati gestori di corsi d'acqua, scarpate autostradali, cigli stradali di:
- curare la manutenzione dei corsi d'acqua onde evitare ostacoli al deflusso delle acque stesse;
 - mantenere le aree libere da rifiuti o altri materiali che possono favorire il formarsi di raccolta stagnante d'acqua;
 - eliminare le eventuali sterpaglie;
- C) a tutti i conduttori di orti di:
- privilegiare l'annaffiatura diretta tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;
 - sistemare tutti i contenitori e altri materiali (esempio teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolta d'acqua in caso di pioggia;
 - chiudere con coperchi a tenuta o con rete zanzariera fissata e ben tesa gli eventuali serbatoi d'acqua;
- D) ai proprietari e responsabili di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione ed in genere di stoccaggio di materiali di recupero di:
- **adottare** tutti i provvedimenti atti ad evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d'acqua, quali ad esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all'aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d'acqua in pieghe e avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia;
 - **assicurare**, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione dei potenziali focolai larvali da praticare ogni 15 giorni o in alternativa entro 5-7 giorni da ogni precipitazione atmosferica;
- E) ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita e ai detentori di copertoni in generale di:
- **stoccare** i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi; a tal fine i copertoni possono essere disposti a piramide e coperti con teli impermeabili ben fissati;
 - **ridurre** al minimo i tempi di stoccaggio dei copertoni fuori uso, per evitare accumuli difficilmente gestibili sotto l'aspetto igienico sanitario, concordando con le imprese di smaltimento tempi brevi di prelievo;
 - **provvedere**, in caso di documentata impossibilità a coprire i copertoni stoccati all'aperto, ad eseguire nel periodo dal 1° maggio al 30 ottobre dei periodici trattamenti larvicidi e adulticidi (ogni 10-20 giorni) comunicando con 48 ore di anticipo al Comune di Trezzo sull'Adda la data e l'ora dell'intervento;
 - **non consegnare** alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione copertoni contenenti acqua;
- F) ai responsabili dei cantieri:
- **evitare** raccolte idriche in bidoni e altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi devono essere dotati di copertura oppure essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;

- **sistemare** i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d'acqua;
- **provvedere**, in caso di sospensione dell'attività del cantiere, alla sistemazione di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche.

G) alle ditte che effettuano attività di rottamazione-demolizione auto di:

- **provvedere**, dal 1 maggio al 30 ottobre all'esecuzione di periodici trattamenti aducltici (ogni 10-20 giorni) comunicando con 48 ore di anticipo al Comune di Trezzo sull'Adda la data e l'ora dell'intervento.

AVVERTE CHE

Le disposizioni della presente ordinanza sono impartite in applicazione al Regolamento Locale di Igiene Tipo - DGR 25.7.1989 n. 4/452266 così come modificato dalla delibera di C.C. N. 346 del 22.11.1990;

La responsabilità delle inadempienze alla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze saranno riscontrate;

I trasgressori della presente ordinanza sono passibili ai sensi dell'art. 7bis del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000 della sanzione amministrativa pecuniaria sino ad **€.500,00**;

DISPONE CHE


Il Corpo di Polizia locale, nell'ambito dell'attività di controllo del territorio, sia incaricato della vigilanza per l'ottemperanza alla presente ordinanza e per comminare le previste sanzioni ai trasgressori;

la vigilanza si esercita tramite sopralluoghi e riscontro della presenza dei prodotti per la disinfestazione e/o dei documenti di acquisto dei medesimi da parte dei soggetti pubblici e privati interessati dalla presente ordinanza, o degli attestati di avvenuta bonifica rilasciati da imprese specializzate.

Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite:

- albo pretorio online
- pubblici avvisi
- sito internet comunale
- pannelli luminosi
- newsletter comunale
- profili social.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione di Milano, ai sensi del D.Lgs 2.7.2010 n. 104, ovvero entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 N.1199.



Silvana Carmen Centurelli

Atto sottoscritto digitalmente